COMUNE DI PISA
Consiglio Comunale

IRIDE 728656

INTERPELLANZA

A proposito delle concessioni demaniali degli arenili e del diritto di superficie

Premesso che, con il consueto "effetto annuncio" in fase elettorale, il Governo Berlusconi aveva varato nel mese scorso una prima versione del cosiddetto "Decreto sviluppo", all'interno del quale erano contenuti interventi impraticabili e dannosi: era il caso della previsione di concessioni, con diritto di superficie, degli arenili per 90 anni, senza procedure trasparenti, con una semplice proroga delle concessioni in essere. La norma non escludeva le possibilità di subaffitto o di vendita delle concessioni.

L'art. 3 del decreto prevedeva, secondo il testo pubblicato sul sito del Ministero dell'economia, che sugli arenili inedificati potesse essere costituito un diritto di superficie avente durata di novanta anni; la medesima disposizione prevedeva che le costruzioni già esistenti sugli arenili dovessero essere oggetto di costituzione del medesimo diritto, pena il loro abbattimento.

Il contenuto dell'art.3 voleva, in maniera propagandistica e senza una valutazione attenta della praticabilità costituzionale della norma, imbonire le organizzazioni di categoria degli operatori balneari che avevano manifestato a Roma nel mese di aprile: in tale occasione esse avevano voluto esprimere la propria preoccupazione per lo stato di incertezza in cui si trovavano gli stabilimenti balneari a causa dell'entrata in vigore della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006 n. 2006/123/CE ("direttiva Bolkestein", 2006/123/CE), e dopo che il Governo – nonostante le ripetute garanzie date in proposito, attraverso un emendamento a firma del capogruppo al Senato del PdL Gasparri ed altri - non aveva risolto, nel cosiddetto Decreto Milleproroghe, il problema della durata delle concessioni.

Nella versione pubblicata sulla G.U. del Decreto Sviluppo approvato dal Consiglio dei Ministri , la concessione della spiagge ai privati, o meglio il diritto di superficie, dura 20 anni e non piu' 90. Inoltre l'assegnazione avviene attraverso gara, "nel rispetto dei principi comunitari di economicita', efficacia, imparzialita', parita' di trattamento, trasparenza e proporzionalità".

Sono queste le principali novita' apportate al decreto per rispondere ai rilievi mossi dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che ha promulgato il provvedimento dopo "consultazioni" avvenute con il governo "secondo una prassi di leale collaborazione istituzionale". Spiagge ai privati per 20 anni, quindi, ma "in ogni caso deve essere assicurato il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia, anche a fini di balneazione".

La Direttiva Bolkestein prevede che …«*Nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali … è opportuno prevedere una procedura di selezione tra diversi candidati potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe offrire garanzie di trasparenza e di*

imparzialità e l'autorizzazione così rilasciata non dovrebbe avere una durata eccessiva, non dovrebbe poter essere rinnovata automaticamente o conferire vantaggi al prestatore uscente." .

Nonostante abbia partecipato alla seduta del C.d.M. in cui il decreto è stato approvato, la Ministra del Turismo, on. Brambilla, con una mossa a sorpresa, nel tentativo maldestro di placare gli operatori balneari, ha già annunciato un emendamento per chiedere una diversa procedura di assegnazione delle concessioni nel 2015, anno di entrata in vigore della Direttiva Bolkenstein.

Considerato che il demanio marittimo è da sempre considerato un bene indisponibile e sottoposto al diritto pubblico, costituirvi un diritto di superficie equivale a sottoporlo ad un regime privatistico, andando così a violare l'articolo 42 della Costituzione, con la scomparsa di fatto dell'interesse pubblico, fulcro delle concessioni demaniali. Del resto la Corte Costituzionale (sentenza 340 del 26 novembre 2010) ha già dichiarato incostituzionale l'articolo 16 della legge Regionale Toscana 23 dicembre 2009, n. 77 "Proroga delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo", che prevedeva la possibilità di prorogare sino a 20 anni le concessioni del demanio marittimo per consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati. Se è incostituzionale la previsione di concessioni ventennali, a maggior ragione deve ritenersi tale una disposizione che istituisca un diritto privatistico di superficie per la medesima durata.
Dal canto loro i giudici amministrativi e contabili hanno costantemente ribadito la necessità di applicare i principi della temporaneità e della concorrenza alle concessioni delle spiagge a privati.

Considerato che, in ordine all'atteggiamento del governo sulle concessioni demaniali, nel 2008 la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia sul c.d. diritto di insistenza, come risultante dall'art. 37, comma 2, Codice di Navigazione, e che per questo, nel gennaio 2009, l'Italia è stata costituita in mora, ed il Governo italiano è stato invitato, conformemente all'articolo 226 del Trattato CE, a trasmettere alla Commissione osservazioni entro i successivi 2 mesi, pena emissione di un parere motivato di condanna;

Considerato che nel 2008 c'è stata anche una segnalazione (S917 del 20 ottobre 2008) dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, relativa alla mancata conformità della legislazione italiana ai principi della concorrenza;

Considerato che con l'approvazione del Decreto Sviluppo il Governo, invece di riparare agli errori commessi, aggrava in maniera ingiustificabile il contenzioso con l'Europa

Considerato che, *nella specifica situazione del litorale pisano, molti degli attuali concessionari di spiagge sono titolari di impianti e strutture che insistono in parte sul demanio dello stato ed in parte sul demanio comunale; per cui non è indifferente per l'amministrazione comunale la conclusione giuridica della vicenda.*

SI INTERPELLA IL SINDACO per sapere:

se intenda intervenire, direttamente o attraverso l'ANCI, nei confronti dei Presidenti di Camera e Senato, per chiedere:

- che non venga convertita in legge la previsione contenuta nell'art. 3 del decreto "Sviluppo";
- che si prosegua con l'adeguamento della normativa italiana alle norme europee, secondo i contenuti dell'Intesa sottoscritta tra Stato e Regioni sulla materia, sviluppando in maniera appropriata il confronto con gli operatori interessati;
- infine, che sia verificata la praticabilità della richiesta di deroghe alla normativa comunitaria e dell'emanazione di una legge quadro di disciplina della materia.

se, nel nostro litorale, siano in atto confronti tra l'amministrazione e gli operatori balneare, e, in caso affermativo, quali siano i contenuti di tali confronti.

Pisa 8 giugno2011

Carlo Scaramuzzino
Sandro Modafferi
Consiglieri Comunali “Sinistra Ecologia Libertà” (SEL)